

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRÊTS DE DROIT PUBLIC

Erster Abschnitt. — Première section.

Bundesverfassung. — Constitution fédérale.

**I. Rechtsverweigerung und Gleichheit
vor dem Gesetze.**

Déni de justice et égalité devant la loi.

83. *Sentenza del 7 ottobre 1903
nella causa Casartelli contro Theurillat, Beuret & C^{ie}.*

Elementi necessari per giustificare un ricorso
di diniego di giustizia.

1. — In appoggio all'art. 539 della Proc. civ. tic., il
quale stabilisce :

- « Salvo le disposizioni della legge federale sull'esecuzione
- » e sul fallimento e relativa legge cantonale d'attuazione,
- » danno luogo alla esecuzione :
- » *a*) le sentenze, le provvisionali, i lodi, le transazioni e
- » ricognizioni legali ;
- » *b*) il riconoscimento di un'obbligazione scaduta e consta-
- » tata mediante atto pubblico o scrittura privata, di cui sieno
- » appurate le condizioni ;

» c) le decisioni di autorità amministrative equiparate dalla legge alle sentenze giudiziali »,

venne intimato il 9 luglio 1903 al ricorrente Casartelli, in Bellinzona, da certo Benincà Antonio, in Lugano, rappresentante della Casa Theurillat-Beuret & C^{ie}, in Ginevra, un precetto esecutivo nel senso, che l'intimato avesse:

In linea principale, a pagare una somma residua di 48 fr. sopra il prezzo convenuto di un orologio, comperato dalla Ditta istante;

Subordinatamente, a restituire l'orologio stesso con indennizzo pel deterioramento da questo subito; il tutto sotto comminatoria di esecuzione effettiva nel caso che l'intimato non avesse, entro dieci giorni, ad ottemperare al precetto, nonchè di multa, azione penale, ecc., per rifiuto d'obbedienza all'Autorità.

Questa pretesa veniva sollevata dall'istante, in forza di un contratto 7 aprile 1903, mediante il quale l'intimato si era reso acquirente, o doveva essersi reso acquirente, di un orologio per la somma di 60 fr., da pagarsi in rate mensili di 6 fr. cadauna.

Entro 10 giorni dall'intimazione del precetto, Casartelli citava il Benincà davanti il Presidente del tribunale di Bellinzona-Riviera, per discutere in merito alla pretesa avanzata, dichiarando di fare opposizione al precetto per ragioni di ordine e di merito; prima, perchè il pagamento di una somma in denaro non poteva essere preteso che nelle forme della legge federale E. e F. e non col precetto esecutivo previsto dalla procedura cantonale; poi, perchè l'istante non aveva alcun diritto di insistere sull'esecuzione del contratto, dal momento che non aveva adempiuto egli stesso agli obblighi assunti, quanto alla qualità della merce ed alla garanzia promessa. La citazione insinuata il 18 luglio veniva intimata alla contro-parte il 20 successivo. Il 24 dello stesso, previa comparsa delle parti, il Presidente del tribunale di Bellinzona-Riviera pronunciava il proprio giudizio, col quale dichiarava:

« 1. Il signor Casartelli Paolo è condannato a pagare al

» signor Antonio Benincà, rappresentante, come sopra, 48 fr.
» quale residuo prezzo convenuto per la vendita dell'oro-
» logio;

» 2. Sono respinte le domande del signor Casartelli formulate nella citazione 16 luglio 1903, perchè non introdotte nella forma incidente. »

Nella motivazione è detto:

« Visto l'art. 542 della P. C. disponente che l'opposizione dev'essere fatta entro 10 giorni dall'intimazione del precetto, cumulando tutte le eccezioni d'ordine e di merito;
» Visto che il debitore non ha sollevato apposito incidente, ma si limitò allo stacco di una citazione nelle forme ordinarie, della quale il giudice non può tenere alcun calcolo;
» ecc. . . . »

2. — E contro questa sentenza che il signor Casartelli ricorre attualmente al Tribunale federale. Egli ne domanda l'annullazione per titolo di denegata giustizia ed allega a giustificazione di questa sua domanda quanto segue:

Il giudice aver violato le disposizioni della procedura cantonale sotto un duplice rapporto:

a) ritenendo d'ufficio irregolare la citazione Casartelli, mentre la legge non gli permetteva di ciò fare se non dopo sollevata una eccezione dalla parte Benincà (art. 339);

b) ritenendo che per opporsi ad un precetto esecutivo in cause di competenza della presidenza del tribunale, fosse necessaria una petizione incidentale (art. 102 e seg.), mentre basta una semplice citazione.

In diritto:

Per quanto il ricorrente affermi a più riprese che la decisione del giudice cantonale equivalga in realtà ad un diniego di giustizia, tuttavia la prova di una simile violazione dell'art. 4 della Costituzione federale non può dirsi nè tentata, nè raggiunta. Nè l'asserzione del ricorrente che il giudice abbia errato in diritto ritenendo irregolare la citazione Casartelli, nè quella ch'egli abbia commesso un madornale « *errore di diritto* » ritenendo che il Casartelli avrebbe dovuto opporsi al precetto nelle forme dell'art. 102; nè quella che la deci-

sione sia *in urto* evidente col testo e *dispositivi della procedura ticinese*, contengono gli elementi necessari per giustificare un ricorso per diniego di giustizia, secondo la pratica più recente del Tribunale federale. Errori *in judicando*, errori di diritto anche grossolani, contraddizioni anche ovvie coi disposti delle leggi cantonali non bastano, secondo detta pratica, per costituire un diniego di giustizia, ma è necessario che vi concorra un altro criterio essenziale, che cioè gli argomenti invocati dal giudice cantonale si qualificano di puri pretesti, ciò che non venne dimostrato e neppure sostenuto nel caso attuale.

Per questi motivi,

il Tribunale federale
pronuncia :

Il ricorso Casartelli è respinto siccome infondato.

84. Extrait de l'arrêt du 15 octobre 1903

dans la cause Charrière-Vuagnat et consorts contre
Conseil d'Etat du canton de Genève.

Prétendue violation de l'égalité devant la loi. — Portée de la garantie constitutionnelle de l'*inviolabilité de la propriété*.

A. — Le 7 décembre 1898, dame Charrière-Vuagnat reçut un bordereau spécial l'avisant qu'elle avait à payer, pour l'exercice de 1898, une amende de 100 fr. en vertu de l'art. 91 de la loi sur les routes, la voirie, les constructions, les cours d'eau, les mines et l'expropriation, du 15 juin 1895, ainsi conçu :

- « Partout où il existera une canalisation d'eau potable,
- » dans la ville de Genève et dans les communes suburbaines,
- » les propriétaires sont tenus de faire distribuer l'eau dans
- » leurs immeubles locatifs.
- » Les contrevenants à cette disposition seront passibles
- » d'une amende annuelle de cent francs, au profit de la

» Caisse communale et qui sera recouvrée comme l'impôt
» foncier.

» Le présent article sera applicable à la commune de
» Carouge, dans un délai de trois ans à partir de la promul-
» gation de la présente loi. »

Le 16 décembre 1899, le 4 septembre 1900, le 17 août 1901 et le 6 août 1902, dame Charrière reçut de nouveaux bordereaux semblables l'avisant chaque fois d'une amende de 100 fr. pour les exercices 1899, 1900, 1901 et 1902, et lui réclamant en même temps le paiement des amendes arriées.

Au total, et à teneur de ces bordereaux, dame Charrière avait donc à payer comme amendes une somme de 500 fr.

B.-D. — (Allégation que les autres recourants ont aussi reçu des bordereaux analogues.)

E. — Le 17 janvier 1899, dame Charrière-Vuagnat et demoiselles Weller avaient demandé au Département cantonal des finances et contributions le « dégrèvement », soit l'annulation des bordereaux de 1898, en alléguant que ceux-ci impliquaient une violation des art. 4 const. féd., 2, 6, 61 et 94 const. cant., et 1, 15 et 18 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire.

Le 20 avril 1899, le bureau de taxation des contributions directes informait les requérantes que le Département n'avait pu faire droit à leur demande de dégrèvement, attendu que leur cote avait été régulièrement établie en conformité de la loi du 15 juin 1895.

F. — Dame Charrière et demoiselles Weller recoururent alors en date du 26 mai 1899 auprès du Conseil d'Etat de Genève contre cette décision du Département du 20 avril 1899; elles concluaient à l'annulation des amendes qui leur avaient été infligées pour 1898 :

a) en alléguant une inégalité de traitement, soit une violation à leur égard des art. 4 const. féd. et 2 const. cant., car, disaient-elles, l'art. 91 de la loi du 15 juin 1895 ne reçoit pas d'application dans la ville et commune de Genève, non plus que dans les communes de Plainpalais et des Eaux-Vives ;